



GRUPPO di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

Testo attuale	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Associazione “Gruppo di Pisa” Regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo</p> <p>ART. 1. (Elettorato attivo) –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tutti i soci dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (d’ora in poi GdP), se in regola col pagamento della quota associativa annuale, hanno facoltà di partecipare con diritto di voto all’Assemblea annuale generale dei soci.2. Il voto è personale.3. Tuttavia, ad ogni socio può essere conferita una delega da parte di un solo socio. La delega deve farsi per iscritto e comunicata dall’interessato anche al Presidente dell’Associazione, almeno due giorni prima dell’Assemblea. <p>ART. 2. (Quorum dell’Assemblea) –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per la validità della costituzione dell’Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati, anche per delega.	<p style="text-align: center;">Associazione “Gruppo di Pisa” Regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo</p> <p>ART. 1. (Elettorato attivo) –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hanno il diritto di voto i soci che risultano iscritti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni e in regola col pagamento delle quote associative, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.2. Il Consiglio Direttivo, entro il 15 febbraio dell’anno di svolgimento delle elezioni, pubblica l’elenco aggiornato dei soci iscritti.3. Il pagamento delle quote associative deve essere effettuato entro le ore 12 del giorno della votazione. <p>ART. 2. (Quorum dell’Assemblea) –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alle deliberazioni elettorali si applicano i quorum previsti dall’art. 8, comma 4, dello Statuto. <p>ART. 3. (Elettorato passivo) –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il diritto di elettorato passivo per l’elezione a componente del

Le deliberazioni, comprese quelle elettorali, sono prese a maggioranza dei voti.

2. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

ART. 3. (Elettorato passivo) –

1. Tutti i soci, se in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto di candidarsi all'elezione di componente del Consiglio direttivo del GdP.
2. La candidatura deve essere comunicata, in forma scritta autografa o con la propria posta elettronica, al Consiglio Direttivo in carica almeno due settimane prima della data delle elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nel periodo precedente la data delle elezioni.

ART. 4. (Operazioni elettorali). –

1. La scheda elettorale, predisposta dal Consiglio Direttivo in carica, deve recare al proprio interno l'elenco delle candidature in stretto ordine alfabetico (cognome, nome) e alla sinistra di ogni candidato un riquadro per l'espressione del voto.
2. Il Consiglio Direttivo in carica organizza le operazioni di voto in modo da garantire la massima partecipazione al voto e la correttezza delle stesse operazioni.

Consiglio Direttivo è riservato ai soci, titolari del diritto di elettorato attivo, che ricoprono il ruolo universitario di ricercatore, professore associato o professore ordinario.

2. La candidatura, unitamente al curriculum vitae, deve essere comunicata, anche a mezzo di posta elettronica, al Presidente e al Segretario dell'Associazione tra quarantacinque e trenta giorni prima della data dell'Assemblea generale in cui procedere all'elezione del Consiglio stesso. L'eventuale rinuncia alla candidatura deve avvenire entro quindici giorni antecedenti la data della tornata di voto.
3. Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nel periodo precedente la data delle elezioni anche mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione.

ART. 4. (Operazioni elettorali). –

1. La scheda elettorale, predisposta dal Consiglio Direttivo in carica, deve recare al proprio interno l'indicazione delle candidature in stretto ordine alfabetico (cognome, nome) e alla sinistra di ogni candidato un riquadro per l'espressione del voto.
2. Ciascun elettore può esprimere fino a quattro preferenze.
3. Il Consiglio Direttivo in carica organizza le operazioni elettorali in modo da garantire la massima partecipazione al voto e la

<p>ART. 5. (Seggio elettorale). –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima della votazione, si insedia il seggio elettorale presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri in carica o, in sua assenza, dal più anziano dei componenti presenti. Compongono il seggio anche due scrutatori tratti tra i soci presenti all'Assemblea. 2. Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali: a) l'elenco dei soci aventi diritto al voto; b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del dieci per cento; c) due penne a sfera identiche; d) duplice copia delle tabelle di scrutinio; e) un'urna per contenere le schede. <p>ART. 6. (Espressione del voto).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il voto è libero e segreto e si esprime tracciando un segno univoco nel riquadro a fianco dei candidati scelti. 2. Si possono esprimere da una a quattro preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze maggiore sono nulle. 3. Ogni elettore, riconosciuto idoneo al voto, viene contrassegnato nell'elenco degli aventi diritto, riceve una scheda o due se titolare di delega, e una penna. Egli esprime il proprio voto in modo riservato e, una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell'urna e riconsegna la penna. 4. Ogni socio può ricevere, per una sola volta, una scheda sostitutiva 	<p>correttezza delle stesse operazioni.</p> <p>ART. 5. (Seggio elettorale). –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima della votazione, si insedia il seggio elettorale presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri in carica o, in sua assenza, dal più anziano dei componenti presenti. Compongono il seggio anche due scrutatori tratti tra i soci presenti all'Assemblea. 2. Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali: a) l'elenco dei soci aventi diritto al voto, previa verifica da parte del Tesoriere di coloro i quali sono in regola col pagamento delle quote associative ai sensi dell'art. 1; b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del dieci per cento; c) due penne a sfera identiche; d) duplice copia delle tabelle di scrutinio; e) un'urna per contenere le schede. <p>Art. 6. (Espressione del voto).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il voto è personale, libero e segreto e si esprime tracciando un segno univoco nel riquadro a fianco dei candidati scelti. 2. Le schede che contengono un numero di preferenze maggiore di quello consentito sono nulle. 3. Ogni elettore, riconosciuto idoneo al voto, viene contrassegnato nell'elenco degli aventi diritto, riceve una scheda e una penna. Egli esprime il proprio voto in modo riservato e una volta
--	---

nel caso abbia commesso un errore durante l'espressione del voto. In questo caso la scheda deve essere annullata rendendo impossibile il riconoscimento del voto.

5. Nel caso in cui il numero di candidati, anche a seguito di rinunce, sia pari al numero dei consiglieri da eleggere, l'Assemblea ne prende atto e, con voto palese, può confermare l'elezione dei candidati medesimi.

ART. 7. (Scrutinio e proclamazione dei risultati). –

1. Salvo il caso di cui al comma 5 dell'articolo 6, appena terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio, constatata la regolarità delle operazioni di voto, estrae dall'urna le schede e, dopo averle conteggiate, le scruta, leggendo ad alta voce ogni singolo voto scrutinato.

Contemporaneamente, gli scrutatori annotano il voto nelle tabelle di scrutinio.

2. terminate le operazioni di scrutinio, viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
3. I sette candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti al Consiglio Direttivo.
4. In caso di parità tra più candidati, tale che il numero degli eletti supererebbe i sette previsti, si

ripiegata la scheda elettorale, la depone nell'urna e riconsegna la penna.

7. (Scrutinio e proclamazione dei risultati). –

1. Appena terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio, constatata la regolarità delle operazioni di voto, estrae dall'urna le schede e, dopo averle conteggiate, le scruta, leggendo ad alta voce ogni singolo voto scrutinato.

Contemporaneamente, gli scrutatori annotano il voto nelle tabelle di scrutinio.

2. terminate le operazioni di scrutinio, viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza dei posti da ricoprire in Consiglio direttivo. Laddove risultino eletti due (o più) candidati provenienti dallo stesso Ateneo, si procede all'esclusione del candidato che, fra quelli, abbia ottenuto meno voti e alla sostituzione con il primo (o i primi) dei non eletti.
4. **In caso di parità tra più candidati, tale da superare il numero dei sette componenti da eleggere, sono eletti i più giovani di età anagrafica.**
5. Il presidente del seggio dà immediata notizia dell'esito al

reputa o si reputano eletti i più giovani di età anagrafica.

5. Dell'esito, il presidente del seggio dà immediata notizia al Presidente del GdP in carica, che provvede alla proclamazione degli eletti e a comunicare senza ritardo tale esito ai diretti interessati.
6. Nell'eventualità che, per mancanza e/o insufficienza di candidature o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea non riesca a formare in tutto o in parte il nuovo Direttivo, permane in carica il Direttivo uscente per il periodo di un anno fino alla successiva Assemblea generale in cui si provvederà ad una nuova elezione. Tuttavia, se i nuovi componenti eletti sono almeno quattro, costoro subentrano comunque al Direttivo uscente e, nell'Assemblea successiva, si provvederà all'elezione dei soli componenti mancanti. In caso di diniego di parte o di tutto del Direttivo uscente ad accettare la proroga, l'Assemblea provvede direttamente all'individuazione delle forme di governo dell'Associazione fino all'Assemblea annuale ordinaria successiva, salva l'applicazione dell'art. 8, comma 2, dello Statuto.

Presidente del GdP in carica, che provvede alla proclamazione degli eletti e a comunicare senza ritardo tale esito ai diretti interessati.

6. Nell'eventualità in cui, per mancanza e/o insufficienza di candidature o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea non riesca a formare in tutto o in parte il nuovo Direttivo, permane in carica il Direttivo uscente per il periodo di un anno fino alla successiva Assemblea generale in cui si provvederà ad una nuova elezione. Tuttavia, se i nuovi componenti eletti sono almeno quattro, costoro subentrano comunque al Direttivo uscente e, nell'Assemblea successiva, si provvederà all'elezione dei soli componenti mancanti.